

Comunu de

Santu Perdu

Tzitadi Metropolitana de Casteddu
Pratza Santu Perdu, 6
09050 Santu Perdu (CA)



Comune di

Villa San Pietro

Città Metropolitana di Cagliari
Piazza San Pietro, 6
09050 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923
Tel. 070907701 Fax 070907419
sito: www.comune.villasanpietro.ca.it
e-mail: protocollo@comune.villasanpietro.ca.it
pec: protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 seduta del 28-12-2020

**Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:20**, si è riunito, in modalità mista (parte in videoconferenza e parte in presenza presso la sede municipale), previa regolare convocazione, il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti compresi nell' o.d.g., sotto la Presidenza del Sindaco Dott.ssa Marina Madeddu, e l'assistenza del Segretario Generale Maria Efisia Contini, che partecipa in presenza. Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

MADEDDU MARINA	Presente	CABONI VALENTINA	Presente
SARIGU SALVATORE	Presente	DESSI' ALESSIA	Presente
MELIS LAURA	Presente	FACCINI NICOLA	Presente
BOI MIRELLA	Presente	CONTINI GABRIELA	Presente
PERSICO SILVIO	Presente	MANCA FRANCESCO	Presente
MUNTONI MICHELE GIORGIO	Presente	SARAI NATHASCIA ANOUKA	Presente
BELGIORNO DALILA	Presente		

risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Accertata la presenza del numero legale, mediante individuazione certa di ognuno dei partecipanti e verifica che ciascuno può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara la validità della seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento iscritto al primo punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto:

VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFE TARI ANNO 2020.

Il Presidente chiama alle funzioni di scrutatori i consiglieri:
DESSI' ALESSIA e MUNTONI MICHELE GIORGIO

**Parere di regolarità espresso ai sensi
dell'art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267**

Parere: Regolarità Tecnica
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 28-12-2020

Il Responsabile

Porcu Rita

**Parere di regolarità espresso ai sensi
dell'art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267**

Parere: Regolarità Contabile
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 28-12-2020

Il Responsabile

Porcu Rita

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste

nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Villa San Pietro non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, San Germano –Gruppo Iren integrato con i costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, allegato e parte integrante della presente deliberazione "All. A";

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che con determinazione n. 64 del 15/12/2020 il Responsabile del Servizio tributi in collaborazione con il Responsabile Area Tecnica ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*”.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Rilevato che con decreto del Ministro dell'Interno 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: “*683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Preso atto, inoltre, che l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “*5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è

fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di validare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'**allegato “A”**, quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. di approvare, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2020, di cui alla **Tabella B)** relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella C)** relativa alle utenze non domestiche;
3. di quantificare in € 250.584,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
 - di dare atto che ai sensi dell'art. 14, comma 17 del vigente regolamento tari, vengono applicate ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche che hanno subito la chiusura forzata a causa della pandemia COVID 19, alle categorie elencate nella Tabella D) al presente atto il cui costo è stimato in € 4.800,00 circa , e che viene finanziato dal bilanci;
6. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “.... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*”;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/12/2020

Art. 6.2 della Delibera n. 443/2019

A1) Piano Economico Finanziario;

A2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

A3) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Tabella B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/12/2020

UTENZE DOMESTICHE

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)
1.1	Un componente	0,75	0,80
1.2	Due componenti	0,88	1,60
1.3	Tre componenti	1,00	2,00
1.4	Quattro componenti	1,08	2,60
1.5	Cinque componenti	1,11	3,20
1.6	Sei o piu' componenti	1,10	3,70

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	3.273,14	0,75	35,25	0,80	0,825067	45,622530
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	31.703,17	0,88	252,95	1,60	0,968079	91,245061
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	26.435,86	1,00	214,03	2,00	1,100089	114,056327
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	16.994,74	1,08	138,73	2,60	1,188097	148,273225
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.942,28	1,11	35,13	3,20	1,221099	182,490123
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.025,86	1,10	9,06	3,70	1,210098	211,004205

Tabella C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/12/2020

UTENZE NON DOMESTICHE

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	2,54
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	3,83
2.3	Stabilimenti balneari	0,66	5,80
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,97
2.5	Alberghi con ristorazione	1,01	8,91
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,85	7,51
2.7	Case di cura e riposo	0,89	7,80
2.8	Uffici, agenzie	0,90	7,89
2.9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,44	3,90
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	0,94	8,24
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	8,98
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbr	0,78	6,85

2.13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	0,91	7,98
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	3,62
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	5,91
2.16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	5,54	48,74
2.17	Bar,caffè',pasticceria	4,38	38,50
2.18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi	0,57	5,00
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	18,80
2.20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	0,34	3,00
2.21	Discoteche,night club	1,02	8,95

TARiffe UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	4.822,00	0,29	2,54	0,375566	0,298257
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	114,00	0,44	3,83	0,569824	0,449734
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,00	0,34	2,97	0,440319	0,348749
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	1,01	8,91	1,308006	1,046249
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,85	7,51	1,100797	0,881855
2 .8	UFFICI,AGENZIE	0,00	0,90	7,89	1,165550	0,926476
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	39,14	0,44	3,90	0,569824	0,457954
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	85,27	0,94	8,24	1,217352	0,967575
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	241,00	1,02	8,98	1,320957	1,054469
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	34,00	0,78	6,85	1,010143	0,804355
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	0,91	7,98	1,178500	0,937045
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	44,00	0,67	5,91	0,867687	0,693976
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	188,00	5,54	48,74	7,174609	5,723255
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	6,45	4,38	38,50	5,672344	4,520831
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	761,00	0,57	5,00	0,738181	0,587120

Allegato D) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/12/2020

AGEVOLAZIONI COVID19

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione e kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-autofficina-AGEVOLAZIONE3COVID	752,00	0,54	4,78	0,707100	0,562227
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-AGEVOLAZIONE4COVID	337,00	1,01	8,91	1,308006	1,046249
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-AGEVOLAZIONE4COVID	667,00	0,85	7,51	1,100797	0,881855
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-AGEVOLAZIONE4COVID	630,00	5,54	48,74	7,174609	5,723255
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-AGEVOLAZIONE1COVID	1.404,0 0	0,34	2,97	0,440319	0,348749
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-AGEVOLAZIONE1COV	56,00	0,94	8,24	1,217352	0,967575
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-AGEVOLAZIONE1COVID	277,00	0,91	7,98	1,178500	0,937045
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-AGEVOLAZIONE2COV	221,00	0,78	6,85	1,010143	0,804355
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-AGEVOLAZIONE2COVID	453,00	4,38	38,50	5,672344	4,520831
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-AGEVOLAZIONE3COVID	1.065,0 0	0,34	2,97	0,440319	0,348749
2 .8	UFFICI,AGENZIE-AGEVOLAZIONE3COVID	426,00	0,90	7,89	1,165550	0,926476
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-AGEVOLAZIONE3COVID	376,00	0,91	7,98	1,178500	0,937045

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suddetta proposta;

ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000; Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti, la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente risultato: Presenti votanti 13 – Favorevoli 13 – Contrari 0 – Astenuti 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopraesposta;

con separata votazione, presenti e votanti n. 13, ad unanimità di n. 13 voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa MADEDDU MARINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA